Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 10 marzo 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 gennaio 1970, n. **61.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Indonesia sui servizi aerei, concluso a Djakarta il 7 dicembre 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Indonesia sui servizi aerei, concluso a Djakarta il 7 dicembre 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — BOSCO — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Accordo tra l'Italia e l'Indonesia sui servizi aerei
(Djakarta, 7 dicembre 1966)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia,

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and

Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air services between and beyond Italian and Indonesian territories,

Have agreed as follows:

Article 1.

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:

(*a*) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 or 94 thereof;

(*b*) the term « aeronautical authority » means, in the case of the Italian Republic, the Ministry of Transport and Civil Aviation, Inspectorate General of Civil Aviation and any person or body authorized to perform any functions at present exercised by the said authorities or similar functions, in the case of the Republic of Indonesia the Minister of Communications and any person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions;

(*c*) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 3 of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

(*d*) the term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, protection or trusteeship of that State; and

(*e*) the term « air service », « international air service », « air-line » and « stop for non-traffic purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

Article 2.

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule thereto (hereinafter called « the agreed services» and « the specified routes »).

The agreed services may be inaugurated immediately or at a later date subject to the provisions of Article 3 of the present Agreement.

(2) Subject to the provisions of the present Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(*b*) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and

(*c*) while operating an agreed service on a specified route to make stops in the territory of the other Contracting Party, on the points specified for that route in the Annex to the present Agreement, for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined to the territory of the other Contracting Party or of a third Country.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

(4) The laws, regulations and instructions of one Contracting Party relating to the entry into or departure from its territory of aircraft or air services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall be applied to the aircraft and agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) and (2) of this Article, the operation of agreed services in areas of hostilities or military occupation, or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.

Article 3.

(1) Each Contracting Party shall designate in writing to the other Contracting Party an airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorization.

(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may request the airline so designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the Convention to the operation of international commercial air services.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating the airline.

(5) At any time after the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article have been complied with, the airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services, provided that a service shall not be operated unless a tariff is in force in respect of it, established in accordance with the provisions of Article 6 of the present Agreement.

(6) Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by the airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party. This consultation shall commence within the period of 60 days from the date of request.

Article 4.

In order to prevent discriminatory practices and to assure equality of treatment for both Contracting Parties in respect of customs duties and fiscal treatment, it is agreed that:

(*a*) The aircraft of the designated airline of one Contracting Party, engaged in the agreed services, shall be admitted into the territory of the other Contracting Party free from customs duties and fiscal charges;

(*b*) Fuel, lubricating oils, spare parts, aircraft stores and regular airborne equipment on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party to operate the agreed services shall be admitted into

the territory of the other Contracting Party exempted from customs duties and other fiscal charges, even when such supplies are to be used or consumed by such aircraft during flights over the said territory.

They may not be unloaded except with the approval of the customs authorities of the other Contracting Party;

(*c*) Fuel, lubricating oils, spare parts and regular airborne equipment introduced into the territory of one Contracting Party and intended solely for use by aircraft of the designated airline of the other Contracting Party operating the agreed services, shall be exempted from customs duties and other fiscal charges, subject to the customs regulations normally applied in the said territory;

(*d*) Fuel and lubricating oils taken on board aircraft in the territory of one Contracting Party by the other Contracting Party shall be exempted from customs duties and any other fiscal charges, in compliance with the customs regulations in force in the said territory;

(*e*) The materials enjoying the exemptions from any customs duties and any other fiscal charges under the provisions of the above paragraphs, cannot be used for purposes other than the operation of air services and they shall be re-exported failing their use or consumption, unless they are nationalized under the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned. Waiting for their use and disposal, they shall be kept under customs supervision and control.

Article 5.

(1) There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same route.

(3) The agreed services provided by the designated airlines of both Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Party which has designated the airline and the territory of the other Contracting Party. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

(i) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(ii) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other transport services established by the airlines of the States comprising the area; and

(iii) the requirements of through airline operation.

(4) Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article for the operation of the agreed services by the designated airlines.

(5) It is agreed that the designated airline by each Contracting Party shall have in any case the right to operate a « minimum » of 2 (two) services per week on the specified routes.

Article 6.

(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accomodation) and, where it is deemed suitable, the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, together with the rates of agency commission used in relation with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned, in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement shall, where possible, be reached through the ratefixing machinery of the International Air Transport Association.

The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties and submitted at least 30 (thirty) day prior to the proposed date of their introduction. This period may be reduced in special cases if the aeronautical authorities so agree.

(3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

(4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 9 of the present Agreement.

(5) (*a*) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph (3) of Article 9 of the present Agreement;

(*b*) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article.

Article 7.

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services.

Article 8.

There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present Agreement.

Such consultation shall take place within 60 (sixty) days from the date of the request.

Article 9.

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiations, the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through the diplomatic channels requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days.

If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

(3) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

(4) If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party or to the designated airline in default.

Article 10.

(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement including the Schedule hereto, such modification, if agreed between the Contracting Parties, shall come into effect when confirmed by an Exchange of Notes.

(2) In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

Article 11.

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party if it desires to terminate the present Agreement.

Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation.

If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period.

In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

Article 12.

The present Agreement and any Exchange of Notes in accordance with Article 10 shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

Article 13.

The present Agreement shall be subject to approval according to the procedures of each Contracting Party and shall enter into force on the date of the Exchange of Notes informing such approval.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement:

Done this the seventh day of December, nineteen hundred and sixty six, in duplicate in the English language at Djakarta.

For the Government of the Italian Republic
Felice SANTINI

For the Government of the Republic of Indonesia
Moh. Effendi SALEH

ANNEX

ROUTE SCHEDULE

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Indonesia

Djakarta - Singapore or Kuala Lumpur - Bangkok - Bombay - Karachi - Cairo or Beiruth - Rome - Paris or Frankfurt - Amsterdam - London and v. v.

Note:

The designated airline of the Republic of Indonesia may on any or all flights omit calling at any of the abovementioned points, provided that the agreed services on these routes begin at a point in Indonesian territory.

ROUTE SCHEDULE

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic

Points in Italy - one point in Middle East - Karachi - one point in India - Ceylon - Bangkok - Kuala Lumpur or Singapore - Djakarta - Surabaja (Technical landing) - Darwin (Technical landing) - Two points in Australia - New Zealand and v. v.

Note:

The designated airline of the Italian Republic may on any or all flights omit calling at any of the abovementioned points, provided that the agreed services on these routes begin at a point in Italian territory.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. 62.

Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, che ha approvata e resa esecutiva la convenzione di New York 4 giugno 1954;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1553, che ha approvate e rese esecutive le convenzioni di Ginevra 18 maggio 1956;

Vista la legge 14 maggio 1965, n. 576;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1923, n. 32;

Ritenuta la necessità di adottare norme per l'aggiornamento e la modifica di disposizioni legislative in materia doganale;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Rapporto doganale

L'articolo 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dai seguenti articoli 4 e 4-*bis*:

Art. 4. — Presupposto dell'obbligazione tributaria.

« Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione.

Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresì non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale.

Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere *c*) e *d*), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.

Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'articolo 4-*bis*, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'articolo 145, primo comma.

Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato.

Art. 4-*bis*. — Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici.

« Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale.

« Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Restano ferme, salvo le modifiche che potranno essere disposte con i successivi provvedimenti delegati da emanarsi in attuazione della legge 23 gennaio 1968, n. 29, le norme che, ai fini della tutela degli interessi fiscali, assoggettano a misure cautelative nell'ambito del territorio dello Stato e della zona di vigilanza doganale marittima di cui all'articolo 33 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, le merci suscettibili di formare oggetto di tributi doganali e fissano, con riguardo alla posizione doganale delle merci stesse, i correlativi obblighi ed oneri a carico dei proprietari e dei detentori.

Fino a quando non siano emanate le norme regolamentari previste nel secondo comma dell'articolo 4-*bis* della legge doganale predetta, restano in vigore le disposizioni che attualmente disciplinano la materia dei cali naturali relativi alle merci soggette a vincoli doganali.

CAPO II

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO

Art. 2.

Contenuto della dichiarazione scritta

Nell'articolo 18 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, sono inseriti, fra il secondo ed il terzo comma, i seguenti:

« Nella dichiarazione scritta devono essere indicati, inoltre, gli importi dei singoli tributi gravanti sulla merce e l'ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire, calcolati sulla base degli elementi dichiarati a norma del comma precedente; per tale adempimento coloro che non siano operatori professionali possono chiedere l'assistenza gratuita di un funzionario della dogana. Gli errori commessi nella indicazione dei dati predetti non danno luogo ad applicazione di penalità.

In casi particolari il capo della dogana o chi per esso può esonerare il dichiarante dall'obbligo di cui al precedente comma; l'esonero può essere altresì disposto in via generale dal Ministero delle finanze per determinate specie di operazioni doganali, in relazione alle esigenze dei traffici ».

Art. 3.

Visita delle merci dichiarate

Nei casi in cui le vigenti disposizioni in materia doganale prevedono la visita della merce, dichiarata a norma dell'articolo 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, i funzionari incaricati di tale compito hanno facoltà di prescindere dall'eseguire la visita stessa, ovvero di limitarla ad una parte soltanto della merce, e di considerare conforme al dichiarato la merce o la parte di essa non visitata, facendone annotazione sul documento doganale; detta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di conformità.

Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i capi degli uffici doganali od i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo saltuarie, anche su merci già visitate in tutto o in parte.

Le visite di controllo devono essere sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della guardia di finanza a norma dell'articolo 5 del presente decreto e dagli operatori interessati.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.

In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze il capo del compartimento doganale d'ispezione, su proposta del capo della circoscrizione doganale ed informando tempestivamente il Ministero, può impartire disposizioni ai funzionari doganali incaricati affinchè, senza la osservanza delle normali procedure e con l'adozione di adeguate cautele, le merci abbiano l'esito doganale voluto dagli operatori sulla sola base della presentazione della dichiarazione, corredata della prescritta documentazione e della prova dell'avvenuto pagamento o cauzionamento dei diritti doganali gravanti sulle merci stesse. Anche in tali casi possono, ove se ne ravvisi la necessità, essere compiuti i controlli saltuari previsti nel secondo comma.

Art. 4.

Modifica della dichiarazione

L'articolo 19, ultimo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

« E' consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che il funzionario incaricato della visita le abbia considerate conformi al dichiarato con l'apposizione della relativa annotazione ovvero ne abbia intrapresa la visita totale o parziale ».

Art. 5.

Servizio di riscontro

Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari del corpo della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando

ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del corpo.

Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti la attestazione di riscontro.

Art. 6.

Revisione dell'accertamento

La dogana può procedere alla revisione dell'accertamento, ancorchè le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore. La revisione è eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data della bolletta con la quale i diritti doganali sono stati definitivamente liquidati.

Ai fini della revisione, i funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana, nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attività produttive o commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed alla verifica della relativa documentazione doganale, richiedendo, ove occorra, l'intervento della guardia di finanza; possono altresì invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire entro dieci giorni, di persona o a mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni doganali che si intendono sottoporre a revisione. Nei casi predetti i funzionari incaricati redigono processo verbale nel quale devono essere indicate le richieste della dogana, le dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione e della verifica; il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia.

Il Ministro per le finanze stabilisce, con proprio decreto, le norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione.

Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta di parte, emergono inesattezze, omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data della bolletta con la quale i diritti doganali sono stati definitivamente liquidati.

L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al capo del compartimento doganale d'ispezione, che provvede in via definitiva.

A decorrere dalla data di notifica dell'avviso di rettifica l'operatore è rimesso in termini ai fini della eventuale instaurazione dei previsti procedimenti amministrativi di risoluzione delle controversie concernenti la qualificazione, l'origine ed il valore imponibile delle merci, nonchè il regime di tara ed il trattamento degli imballaggi.

Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli o per le più gravi infrazioni eventualmente rilevate.

L'articolo 29, ultimo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è soppresso.

Art. 7.

Aggravamento delle sanzioni comminabili per le dichiarazioni infedeli

L'articolo 118, ultimo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

« Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, il dichiarante, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore, semprechè il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa ».

Il coefficiente per la determinazione del limite massimo dell'ammenda proporzionale prevista dall'articolo 119, primo comma, della legge doganale predetta è raddoppiato.

Il coefficiente per la determinazione del limite minimo delle ammende proporzionali previste dall'articolo 21 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sulle importazioni ed esportazioni temporanee, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è quintuplicato e quello relativo al limite massimo è decuplicato. I coefficienti per la determinazione dei limiti minimi e massimi delle ammende proporzionali previste dagli articoli 22, ultimo comma, e 23, ultimo comma, del predetto decreto-legge sono quintuplicati.

Nei casi previsti dalle norme richiamate nei precedenti commi secondo e terzo si applica, tuttavia, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento.

Capo III

VEICOLI DA TURISMO

Art. 8.

Importazione temporanea di veicoli in uso privato

Il Ministro per le finanze può stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, nonché degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie.

I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando.

Sono da considerare definite, ai soli effetti della regolarizzazione delle scritture doganali, le operazioni di importazione temporanea dei mezzi di trasporto indicati nel primo comma, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano riesportati. E' fatta salva l'applicabilità del disposto di cui al secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli autoveicoli di cui alla legge 14 maggio 1965, n. 576.

Art. 9.

Esportazione temporanea di veicoli in uso privato

Il Ministro per le finanze può stabilire che per la esportazione temporanea dei veicoli stradali, degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alle convenzioni indicate nel primo comma dell'articolo 8 del presente decreto si prescinda dalla emissione di documenti doganali.

Capo IV

ISTITUTI DOGANALI SPECIALI

Art. 10.

Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività

I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti.

Nelle basi operative a terra è consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente.

Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonché fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le operazioni di imbarco che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano ancora definite agli effetti doganali, purchè siano state eseguite con l'adozione delle medesime cautele stabilite con il decreto di cui al comma precedente.

Art. 11.

Merci fluenti entro tubazioni

Le merci estere e nazionali che, provenienti dal territorio doganale, attraversano la linea doganale entro tubazioni sono considerate, salvo prova contraria, uscite rispettivamente in transito o riesportazione ed in esportazione definitiva o temporanea nel momento in cui, sotto il controllo degli organi finanziari del luogo di diretta partenza per l'estero, vengono immessi nelle tubazioni stesse. La relativa bolletta doganale viene rilasciata e perfezionata dai competenti organi del predetto luogo di partenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo a condizione che la sistemazione, il funzionamento ed il suggellamento degli impianti siano riconosciuti regolari dall'amministrazione finanziaria.

Il Ministero delle finanze può consentire che, sotto osservanza delle condizioni da esso stabilite, nel luogo di diretta partenza per l'estero siano promiscuamente immessi nelle tubazioni prodotti di classificazione e di posizione doganali diverse.

Capo V

RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 12.

Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. E' in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire.

Per importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti:

a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'amministrazione postale;

b) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente sono aboliti i certificati doganali istituiti con il decreto ministeriale 31 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1923, n. 32.

Art. 13.

Pagamenti periodici di diritti doganali

L'amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi.

La concessione dell'agevolazione è subordinata, salvo quanto previsto dal successivo articolo 22, alla prestazione di idonea cauzione nei modi indicati dall'articolo 15, secondo comma, del presente decreto e nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana.

L'amministrazione può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi ai pacchi postali.

Art. 14.

Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali

Il rimborso di diritti doganali indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dalla dogana per le quali sia venuta meno la ragione del deposito può essere eseguito nelle mani dello spedizioniere doganale, ancorché non sia munito di specifico mandato, qualora tali diritti o somme afferiscano ad operazione doganale da esso compiuta in rappresentanza del proprietario della merce e siano stati versati dallo spedizioniere medesimo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che:

a) lo spedizioniere doganale richiedente sia in possesso dell'originale bolletta doganale « figlia » comprovante l'effettuazione del versamento, con esclusione di duplicati o copie autentiche;

b) nel caso di deposito, la bolletta doganale predetta risulti firmata dallo spedizioniere in qualità di effettivo versante;

c) il proprietario della merce rappresentato non abbia notificato alla dogana la cessazione del rapporto di rappresentanza;

d) lo spedizioniere doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero cancellato o radiato dall'albo professionale.

Art. 15.

Pagamento differito dei diritti doganali

E' in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di centottanta giorni.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi in ragione del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata, salvo quanto previsto dall'articolo 22 del presente decreto, a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata cauzione mediante titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da una azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. La cauzione predetta può essere altresì prestata mediante polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

Art. 16.

Decorrenza e scadenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito

Il periodo per il quale è concesso il pagamento differito di cui al primo comma del precedente articolo decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce è stata già rilasciata a disposizione dell'operatore, dalla data del rilascio medesimo.

Qualora l'operazione doganale relativa a merce descritta in una unica dichiarazione venga effettuata in più riprese, il periodo di cui al comma precedente decorre dal giorno del rilascio dell'ultima quantità di merce, retrodatato di un numero di giorni uguale alla metà di quelli impiegati per il compimento dell'operazione stessa; se il numero dei giorni impiegati nel compimento dell'operazione è dispari, la metà è calcolata rispetto al numero pari immediatamente inferiore. Per le operazioni doganali a riprese di durata superiore a trenta giorni il periodo di cui al comma precedente decorre in ogni caso dal quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio della prima quantità di merce.

Nei casi in cui sono consentiti, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, pagamenti periodici globali per gruppi di operazioni separatamente effettuate in un determinato intervallo di tempo, la decorrenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito è stabilita con i criteri indicati nel precedente comma, assumendo a base del calcolo il numero dei giorni costituenti l'intervallo medesimo.

Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è prorogato al giorno lavorativo immediatamente seguente.

Il termine di otto giorni previsto dall'articolo 23, primo comma, della legge doganale 25 settembre 1940. n. 1424, decorre dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.

Art. 17.

Interessi per il ritardato pagamento

Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del tre per cento semestrale, commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile.

Sui diritti esigibili in dipendenza della immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

L'interesse è dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato è riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva stabilita per i diritti doganali.

Art. 18.

Interessi passivi

In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo precedente, da computarsi per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione.

Capo VI

CAUZIONI

Art. 19.

Cauzioni a garanzia di penalità

Per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi a garanzia degli obblighi connessi con le operazioni doganali non si computano gli importi corrispondenti alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato adempimento degli obblighi stessi.

Art. 20.

Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine

Le cauzioni dovute per il deposito o il trasporto di prodotti di estera provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate, per quanto riguarda la sovrimposta stessa e l'eventuale diritto erariale, nella stessa misura percentuale stabilita per l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali depositati o trasportati.

Art. 21.

Cauzioni per diritti doganali in contestazione

La cauzione dovuta per ottenere dalla dogana il rilascio di merce in relazione alla quale sia insorta controversia circa la qualificazione, l'origine od il valore imponibile può essere prestata, limitatamente alla parte dei diritti doganali in contestazione, oltrechè in contanti, anche nei modi indicati nel secondo comma dell'articolo 15 del presente decreto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 22.

La disposizione del precedente comma è applicabile in ogni altro caso di importazione di merci delle quali venga consentito il rilascio con sospensione del pagamento dei diritti doganali dovuti o di parte di essi.

La parte dei diritti doganali non contestata ovvero non suscettibile di esonero o abbuono deve essere versata alla dogana a titolo definitivo, salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 22.

Esonero dall'obbligo di prestare cauzione

L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Art. 23.

Soppressione di norme regolamentari in materia di cauzioni

Nell'articolo 55, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, sono soppresse le parole « aumentato di un decimo ».

Nell'articolo 221, ultimo comma, del medesimo regolamento, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968, è altresì soppressa la frase « e quando sia scaduto il termine stabilito dall'articolo 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sopracitata, riguardo alla riscossione suppletiva dei diritti doganali ».

Capo VII

MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 24.

Scritture doganali e relative contabilità

Il Ministro per le finanze stabilisce i modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali e detta le istruzioni per il loro uso. I modelli dei registri, stampati e formulari concernenti la contabilità doganale e le istruzioni per il loro uso sono stabiliti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ai fini della razionale meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità, in tutti i casi in cui le norme doganali e quelle di contabilità generale dello Stato prescrivono l'uso di registri o bollettari, anche a rigoroso rendiconto, detti registri e bollettari potranno essere sostituiti, tenuto conto delle esigenze tecniche e funzionali dei macchinari da impiegare, con fogli mobili, schede od altri supporti idonei alla scritturazione, perforazione o rilevazione meccanografica; le modalità per la loro classificazione, numerazione, raggruppamento, tenuta in evidenza ed archiviazione nonché per il loro collegamento con le altre scritture e contabilità sono stabilite dal Ministro per le finanze di concerto, ove occorra, con il Ministro per il tesoro. Qualora le esigenze dei macchinari lo richiedano, potrà, altresì, prescindersi dalla scritturazione in tutte lettere, nei casi in cui è prescritta dalle vigenti disposizioni, di cifre numeriche relative a somme o quantità.

Le quietanze ottenute con sistemi meccanografici, sottoscritte dal contabile che le rilascia, hanno piena efficacia probatoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 21, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di consentire che la conservazione in archivio delle scritture doganali sia sostituita con la riproduzione su microfilms, ovvero con l'uso di memorizzazioni elettroniche.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, d'intesa con il Ministro per il tesoro, esperimenti di meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità presso alcuni uffici doganali. Con i successivi provvedimenti delegati da emanarsi in attuazione della legge 23 gennaio 1968, n. 29, potranno essere stabilite altre disposizioni ritenute necessarie per realizzare la razionale meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità, anche in relazione ai risultati dei predetti esperimenti.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.
Abrogazione di norme incompatibili

Oltre a quanto espressamente previsto negli articoli 1, 4, 6, 7 e 23, sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO — GAVA — CARON — COLOMBO E. — SEDATI — GASPARI — MAGRÌ — MISASI — COLOMBO V. — SCAGLIA — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei mototrasporti piccoli: MTP 9740 e MTP 9741.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I mototrasporti piccoli: MTP 9740 e MTP 9741 sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 5 agosto 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 379

(1782)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1970.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del C. T. « Geniere ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il C.T. « Geniere » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 17 gennaio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1970

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1970
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 369

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota n. 5978 del 10 giugno 1969, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pesaro prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Giuseppe Ceccarelli con il dott. Adalberto De Carolis;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Adalberto De Carolis è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Giuseppe Ceccarelli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 13 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 381

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 313;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Savona, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Morciano dott. Armando, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Catera dott. Umberto, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Caviglia geom. Enrico, rappresentante del genio civile;

Baldassini geom. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Baldelli dott. Bruno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Imovigli Santo, Barbieri Gian Carlo, Ferrari Angelo, Pollero Giuseppe, Ghio Emanuele, Pastore Renato e Cerdini Floriano, rappresentanti dei lavoratori;

Marconcini dott. Giuliano, Chiaramonti Edoardo, Bertone Rinaldo e Fraticelli dott. Renato, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gadani geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 13 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 382

(1777)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 320 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 6 presso la stazione di Vairano Caianello-Teano-innesto strada statale n. 7 presso Maiorisi », dell'estesa di km. 16 + 800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 6 presso la stazione di Vairano Caianello-Teano-innesto strada statale n. 7 presso Maiorisi », dell'estesa di km. 16 + 800, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 608 « di Teano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 239

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto strada statale n. 131 presso Codrongianos-bivio per Tula-innesto strada statale n. 199 presso Oschiri », ha i requisiti previsti per essere iscritta nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Sassari che si sono pronunciati rispettivamente l'11 marzo 1969, l'8 settembre 1969 ed il 27 gennaio 1967;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto strada statale n. 131 presso Codrongianos-bivio per Tula-innesto strada statale numero 199 presso Oschiri », è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 597 « di Logudoro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1970
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 228

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « stazione di Anagni, dell'autostrada Milano-Napoli, innesto strada statale n. 155 di Fiuggi », dell'estesa di km. 18 + 650 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Frosinone che si sono pronunciati rispettivamente il 21 dicembre 1967, 21 luglio 1969 ed il 23 dicembre 1968;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « stazione di Anagni, dell'autostrada Milano-Napoli, innesto strada statale n. 155, di Fiuggi », dell'estesa di km. 18 + 650, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 155, raccordo « di Fiuggi ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1970
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 227

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Estensione della competenza dell'elenco interprovinciale degli spedizionieri, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, anche alle provincie di Pistoia e Lucca.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, concernente l'istituzione di elenchi autorizzati degli esercenti l'attività di spedizioniere;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1942, con il quale furono determinate le provincie nelle quali istituire gli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Vista la nota in data 27 febbraio 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ha chiesto che la competenza dello elenco interprovinciale degli spedizionieri tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Livorno sia estesa anche alle provincie di Pistoia e Lucca;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale 5 aprile 1942, di cui alle premesse, l'elenco interprovinciale istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno comprenderà, oltre le provincie indicate nel citato decreto ministeriale, anche quelle di Pistoia e Lucca.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, Pistoia e Lucca sono incaricate

di dare esecuzione, per quanto di competenza, al presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente la commissione permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, relativo alla istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che l'avv. Riccardo Capobianco, designato dall'associazione bancaria italiana, ha rassegnato le dimissioni da membro di detta commissione e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Viste le segnalazioni dell'associazione bancaria italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Gian Antonio Micheli è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in rappresentanza dell'associazione bancaria italiana ed in sostituzione dell'avv. Riccardo Capobianco, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1970
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 282

(1888)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 25/11619 del 6 giugno 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale di S. Cipriano e Serra, dell'estesa di km 11 + 750;

Visto il voto n. 1168 del 21 luglio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di San Cipriano e Serra, dell'estesa di km. 11 + 750 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

Il Ministro: NATALI

(1582)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968, con il quale il dott. ing. Elio Mattioni è stato chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna in rappresentanza degli istituti autonomi per le case popolari della Emilia Romagna;

Vista la nota n. 10 del 9 gennaio 1970, con la quale il presidente del comitato suddetto comunica che lo on. Silvano Armaroli, è stato nominato presidente degli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia Romagna, in sostituzione del dott. ing. Elio Mattioni;

Ritenuta la necessità di sostituire, quale rappresentante degli istituti autonomi per le case popolari della Emilia Romagna, nel comitato regionale in parola il dott. ing. Elio Mattioni con l'on. Silvano Armaroli;

Decreta:

L'on. Silvano Armaroli è chiamato a far parte, quale rappresentante degli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia Romagna, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna, in sostituzione del dott. ing. Elio Mattioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro: CARON

(1797)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1970.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 1790 del 13 gennaio 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio comunica che l'ing. Antonio Ruberto è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in sostituzione del dottor Vito Sanzo, passato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, il dott. Vito Sanzo con l'ing. Antonio Ruberto;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Antonio Ruberto, nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del dott. Vito Sanzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

(1798)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente la integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica;

Vista la nota n. 35/70 del 26 gennaio 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise comunica che il dott. Gino Di Biase è stato nominato presidente del consorzio di II grado per la valorizzazione economica del Molise, in sostituzione dell'on. Vittorino Monte;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Molise lo on. Vittorino Monte con il dott. Gino Di Biase;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Gino Di Biase è chiamato a far parte, quale presidente del consorzio di II grado per la valorizzazione economica del Molise, del comitato regionale per la programmazione economica del Molise, in sostituzione dell'on. Vittorino Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1970.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 1802 del 16 gennaio 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio comunica che il dott. Rodolfo D'Addario è stato nominato commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Viterbo, in sostituzione del dott. Giuseppe Bruni, presidente dimissionario dell'amministrazione suddetta;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Giuseppe Bruni con il dott. Rodolfo D'Addario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rodolfo D'Addario, nominato commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Viterbo, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del dott. Giuseppe Bruni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.
Corresponsione di un premio mensile ai giovani che, nelle zone depresse del Mezzogiorno e del Centro-Nord, frequentano corsi di qualificazione per i mestieri dell'industria, dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'artigianato artistico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 424;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi, per l'anno addestrativo 1969-70, della facoltà, prevista dall'articolo citato, di disporre il conferimento di premi periodici ai giovani che frequentano corsi di qualificazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai giovani che, nell'anno addestrativo 1969-70, frequentano con assiduità e diligenza i corsi di cui al successivo art. 2, è corrisposto mensilmente un premio di L. 7500 (settemilacinquecento).

Art. 2.

Il premio di cui all'art. 1 spetta ai giovani che, nei territori previsti dall'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e nelle zone delimitate a norma dello art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, frequentano corsi di qualificazione per mestieri, dell'agricoltura, dell'artigianato artistico, dell'edilizia, nonchè per i seguenti altri mestieri: fresatore meccanico - rettificatore meccanico - formatore fonditore - montatore riparatore apparecchiature elettroniche - alesatore - attrezzista meccanico congegnatore - litografo - analista chimico.

Sono esclusi i corsi a regime convittuale e semiconvittuale, ad eccezione dei corsi agricoli residenziali.

Art. 3.

La spesa di cui ai precedenti articoli è a carico del bilancio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - gestione principale, per l'esercizio 1969-70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 per cento;

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Autorizzazione alla società « Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA. IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GAVA

(1710)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la domanda della società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna:

tariffa 26, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

tariffa 27 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1779)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzione a scadenza e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni », compagnia anonima d'assicurazione di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la domanda della società per azioni « Toro assicurazioni », compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni particolari di polizza;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni », compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino:

tariffa 7R (1,50%-3%), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durata da 5 a 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedono l'adeguamento automatico del capitale;

tariffa 67R, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire in caso di invalidità l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3% all'anno;

opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita adeguabile annualmente, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia su due teste adeguabile annualmente, interamente o parzialmente reversibile;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni ad eventuali variazioni dell'indice del costo della vita, nei contratti con adeguamento automatico.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi fino ai seguenti limiti massimi in valore nominale:

a) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, L. 207.000.000.000;

b) buoni per investimenti liberi L. 100.000.000.000.

Per i buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi da emettere nel mese di marzo 1970 l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 6,50 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 marzo 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1970
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 332

(2092)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Leonardo Favia, console onorario della Costa d'Avorio a Bari.

(1714)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Marco Arosemena, console generale di Panama a Roma.

(1715)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lymberios Diamantopulos, console generale di Panama a Napoli.

(1716)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Manuel de Noronha Gamito, console generale del Portogallo a Milano.

(1717)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Domingo Limongi Laprea, console del Venezuela a Napoli.

(1718)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Granados Moreno, console generale onorario della Costarica a Torino.

(1719)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio dell'istituto privato di mutuo soccorso malattie di Bolzano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 gennaio 1970, l'istituto privato di mutuo soccorso malattie, costituito nel 1930, viene sciolto d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(1785)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in località « monte Cocerno » di S. Anatolia di Narco

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località « monte Cocerno », sita in territorio del comune di S. Anatolia di Narco (Perugia), della estensione di Ha. 1000 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

sud: da Gavelli a fosso S. Conserva;

ovest: da fosso S. Conserva a cresta Cocerno, a Cavone fino a Cavalletto;

est: da Cavalletto a fosso della Rena;

nord: da fosso della Rena a fonte dell'Etrica a strada Miracolo fino a S. Conserva in quel di Gavelli.

(1788)

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in località « monte Patino » del comune di Norcia

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località « monte Patino », sita in territorio del comune di Norcia (Perugia), della estensione di Ha. 930 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

nord: dalla strada Ancarano a Grotta dei Pecorari o del Patino fino alla fonte di Patino;

est: dalla fonte di Patino fino alla Forca di Giuda, al fosso del Patinello;

sud: dal fosso del Patinello a valle Cerasa;

ovest: da valle Cerasa a Manico dei Caldai fino a strada di Ancarano.

(1789)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di San Giacomo delle Segnate

Con decreto in data 23 febbraio 1970, n. 3154, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di mq. 920, riportata a catasto in comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova) al foglio XI, mappale 68 e foglio XII, mappali 117, 118 e 119.

(1787)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ameglia

Con decreto 19 dicembre 1969, n. 1008, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Ameglia (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappali 299 (mq. 105), 300 (mq. 98) e 221/*b* (mq. 52), della superficie complessiva di mq. 255 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 settembre 1969, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1683)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vallecrosia

Con decreto 23 ottobre 1969, n. 778, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno del torrente Verbone in comune di Vallecrosia (Imperia), non censito in catasto, della superficie di mq. 16 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 giugno 1966, in scala 1:200, dall'ufficio tecnico del comune medesimo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1682)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Giovanni in Persiceto

Con decreto provveditoriale n. 153 in data 23 febbraio 1970, è stato approvato il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di S. Giovanni in Persiceto con deliberazione consiliare 25 giugno 1968, n. 175.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1744)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 61787 del 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 105, foglio n. 379, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Farina Domenico avverso il mancato conferimento di una supplenza di educazione fisica per l'anno scolastico 1966/67.

(1741)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 61060 del 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 105, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Fioravanti Valentino avverso la decisione del provveditore agli studi di Caserta del 26 gennaio 1967, che ha respinto il ricorso gerarchico da esso proposto per la mancata nomina per l'insegnamento di educazione fisica presso la scuola media di Mignano Monte Lungo per sei ore settimanali.

(1742)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 61059 del 29 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 105, foglio n. 355, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Severino Antonio Rosario avverso la decisione gerarchica 20 gennaio 1967, n. 27466, del provveditore agli studi di Campobasso.

(1743)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento del «IV Salone-mercato dell'abbigliamento "Moda selezione"», di Torino

I promotori del «IV Salone-mercato dell'abbigliamento "Moda selezione"», con nota del 5 febbraio 1970, hanno comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo dal 22 al 25 ottobre anzichè dal 23 al 26 ottobre 1970, come precedentemente programmato.

(1758)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 9 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,30	628 —	628,20	628,20	628,10	628,61	628,10	628,20	628,73	628,10
Dollaro canadese	586,55	585,30	585,25	585,50	585,20	585,95	585,50	585,50	586 —	585,70
Franco svizzero	146,10	145,63	145,6950	145,675	145,60	145,84	145,665	145,675	145,85	145,68
Corona danese	83,95	83,75	83,83	83,79	83,90	83,85	83,79	83,79	83,87	83,80
Corona norvegese	88,11	87,68	88,01	87,945	87,80	88,01	87,94	87,945	88,02	87,95
Corona svedese	120,91	120,75	120,80	120,80	120,70	120,85	120,78	120,80	120,87	120,70
Fiorino olandese	172,97	172,60	172,75	172,73	172,60	172,82	172,69	172,73	172,84	172,68
Franco belga	12,67	12,645	12,6575	12,6480	12,64	12,65	12,6470	12,6480	12,65	12,64
Franco francese	113,53	113,28	113,31	113,32	113,20	113,40	113,32	113,32	113,42	113,30
Lira sterlina	1514,70	1509,80	1510,10	1510,50	1510 —	1512,22	1510,15	1510,50	1512,45	1510 —
Marco germanico	170,74	170,65	170,72	170,695	170,60	170,63	170,705	170,695	170,65	170,65
Scellino austriaco	24,33	24,25	24,28	24,285	24,30	24,30	24,285	24,285	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,13	22,07	22,10	22,08	22,15	22,10	22,09	22,08	22,09	22,08
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,015	9,005	9 —	9 —	9,005	9,005	9,01	9 —

Media dei titoli del 9 marzo 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,05
» 5 % (Ricostruzione)	93,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,425
» 5 % (Città di Trieste)	91,475
» 5 % (Beni esteri)	85,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,025
» 5,50 % » » 1968-83	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,85
» » » 5,50 % 1976	99,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,15
Dollaro canadese	585,50
Franco svizzero	145,67
Corona danese	83,79
Corona norvegese	87,942
Corona svedese	120,79
Fiorino olandese	172,71
Franco belga	12,647
Franco francese	113,32
Lira sterlina	1510,325
Marco germanico	170,70
Scellino austriaco	24,285
Escudo portoghese	22,085
Peseta spagnola	9,005

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1970, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1933)

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1970, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.621.700 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1934)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1970, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.021.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1935)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1970, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 748.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1936)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1970, il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 764.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1937)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1970, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 685.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1970, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.305.448 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1970, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 358.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 12 settembre 1969 al 9 ottobre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1797/69, 1846/69, 1889/69 e 1950/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	4,552
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	3,692
	ex 04	b. altro:	
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	4,762
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	3,892

Numero della Tarifia	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2.	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	4,078 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,063 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	5,933 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,143 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	5,633 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	4,344 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,524 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	6,324 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2) ad eccezione dell'Indonesia	8,674 (3)
		- Per le esportazioni verso l'Indonesia	10,900 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	6,000 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,592 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,587 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,378 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,517 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,032 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,924 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	9,204 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,904 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	10,204 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,539 (3)
	21	C. spezzato	2,300

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rottura superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(828)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da collocare nella nuova sede degli istituti matematici dell'Università di Bologna.

Il consorzio per gli edifici universitari di Bologna intendendo realizzare con riferimento ed in applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, opere artistiche da collocare nella nuova sede degli istituti matematici di Bologna, indice, per la loro ideazione e realizzazione, un concorso nazionale con le norme di cui al presente bando:

Art. 1.

E' indetto un concorso tra gli artisti di cittadinanza italiana per la ideazione e la esecuzione delle opere d'arte qui di seguito indicate, destinate alla decorazione del complesso edilizio della nuova sede degli istituti matematici della Università di Bologna:

1) scultura da installare nella parete a sinistra dell'atrio in ceramica o altro materiale, che esprima come argomento la matematica e la geometria e che contenga una lapide con i nomi dei professori che saranno indicati dal direttore dell'istituto.

La cifra globale, da intendersi comprensiva di premio, esecuzione e posa in opera è di L. 5.000.000;

2) sei lampioni artistici in ferro e bronzo da situare sotto il portico.

La cifra globale, da intendersi comprensiva, di premio, esecuzione materiale e posa in opera per i sei lampioni è di L. 3.000.000;

3) una transenna in pietra d'Istria da situare nella parte alta del portico, lato via Zamboni, argomento riferito alla matematica ed alla geometria.

Un bassorilievo, dimensioni circa m. 0,80 × 0,80, in pietra d'Istria o bronzo da apporre sulla porta di ingresso principale.

La cifra globale per le opere, comprensiva di premio, esecuzione materiale e posa in opera è di L. 3.500.000.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere con una o più opere, per ognuno dei punti 1), 2) e 3) del precedente articolo.

La presentazione di ciascuna opera dovrà essere effettuata come segue:

1) bozzetto delle opere proposte;
2) relazione illustrante le opere proposte;
3) eventuali disegni o schizzi d'insieme e di dettaglio.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso dovranno essere accuratamente protetti e imballati, portare ben visibile la indicazione « Concorso per opere d'arte per la nuova sede degli istituti matematici dell'Università di Bologna », di cui al punto 1) ed essere contrassegnati soltanto da un motto e da un numero, ripetuti su ciascuno di essi. Il motto e il numero dovranno essere riprodotti sul fronte di due buste sigillate con ceralacca, contenente, una relazione descrittiva dell'opera, in triplice copia, e l'altra gli elementi di identificazione del concorrente. Ciascuna delle buste, oltre il motto e il numero dovrà portare le indicazioni: « Concorso per le opere d'arte per la nuova sede degli istituti matematici dell'Università di Bologna » e rispettivamente « relazione » e « documenti di identificazione ». Gli elaborati e i documenti dovranno pervenire a cura, spesa e rischio dei concorrenti al consorzio per gli edifici universitari in Bologna, via Zamboni, 33, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Non si ammettono ritardi nella presentazione degli elaborati sul termine fissato, anche se dovuti a motivi di forza maggiore.

Art. 4.

Gli artisti che intendono prendere parte al concorso potranno rivolgersi per informazioni al predetto consorzio per gli edifici universitari ed all'istituto matematico della Università di Bologna per prendere visione circa l'ubicazione delle opere da collocare.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita commissione formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960.

Art. 6.

La commissione, nell'esprimere il proprio giudizio, dovrà considerare anche le caratteristiche dell'ambiente nel quale le opere debbono essere collocate.

La commissione deciderà validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà definitivamente; contro le sue decisioni, pertanto, non è ammesso alcun reclamo, di qualsiasi natura.

La commissione aprirà soltanto la busta dei documenti relativi all'elaborato dichiarato vincitore.

Gli elaborati non vincitori, come quelli che fossero pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione, saranno tenuti a disposizione degli autori per centoventi giorni dalla data di chiusura del concorso.

Il consorzio per gli edifici universitari non risponderà degli elaborati e documenti non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno anche essere distrutti, rimanendo il predetto consorzio esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

Art. 7.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Il consorzio per gli edifici universitari acquisterà con il pagamento del corrispettivo la piena ed esclusiva proprietà di detta opera, della quale non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi, peraltro, tutti i diritti connessi alla proprietà, come quello di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo, di esposizione, ecc.

Il corrispettivo, stabilito per ciascuna opera come ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 sarà pagato come indicato all'art. 10.

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, sarà trattenuta la percentuale del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto per alcun motivo agli artisti non vincitori. Nel caso che, a suo insindacabile giudizio, la commissione non ritenesse meritevole di essere prescelto alcun elaborato, il consorzio per gli edifici universitari potrà rinnovare il bando di concorso per le opere per le quali il presente bando ha avuto esito negativo.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data notizia alla stampa.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra il consorzio per gli edifici universitari e l'artista vincitore, incaricato della realizzazione dell'opera e del suo collocamento in loco, sarà stipulata apposita convenzione.

I compensi forfettari indicati ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 1 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco dell'opera, nonchè alla sua conservazione e manutenzione fino al collaudo che dovrà essere effettuato dalla stessa commissione di cui al precedente art. 5 entro il primo trimestre dal collocamento in sito delle opere d'arte.

Art. 9.

La decisione della commissione giudicatrice sarà comunicata personalmente al vincitore, con l'invito a perfezionare la convenzione di cui al precedente art. 8 entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale il consorzio per gli edifici universitari potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Le opere commesse dovranno essere consegnate ultimate e in loco nel termine che sarà stabilito nella convenzione, comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione al vincitore del risultato del concorso.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, come sopra, dell'opera sarà applicata una penale di L. 2000 (lire duemila) fino ad un massimo di giorni 60 (sessanta), dopo di che la convenzione si intenderà risoluta di diritto.

Art. 10.

La liquidazione del compenso stabilito avverrà in una unica soluzione dopo regolare collaudo ed il nulla òsta da parte della sovraintendenza alle gallerie e ciò ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 11.

Tutte le spese relative al perfezionamento della convenzione, bollo, registro ed ige senza rivalsa, saranno a carico esclusivo dell'artista che riceverà la commissione.

Art. 12.

La partecipazione al concorso importa per i partecipanti l'accettazione incondizionata di tutte le norme stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative; la loro inosservanza comporterà la esclusione dal concorso.

Bologna, addì 16 gennaio 1970

Il rettore-presidente: CARNACINI

(1690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche nel ruolo organico dei professori ed assistenti della Accademia navale di Livorno;

Visto il decreto interministeriale in data 26 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1968, registro n. 50 Difesa, foglio n. 110, riguardante la costituzione della commissione esaminatrice del concorso sopra specificato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Considerato che il titolare della cattedra di elettrotecnica generale e macchine elettriche, prof. Giovanni Battista Madella, è attualmente nella posizione di aspettativa per motivi di salute e che l'assenza del medesimo dal servizio, date le sue condizioni di salute, dovrà essere ulteriormente procrastinata, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione quale membro della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 11 del citato regio decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, il quale stabilisce che uno dei membri della commissione esaminatrice deve essere il professore della cattedra alla quale si provvede;

Viste le lettere dell'Accademia navale di Livorno numero 128513/22765, in data 21 novembre 1968, n. 108343/21139, in data 19 maggio 1969 e n. 110325/21308, in data 17 giugno 1969, con le quali, in sostituzione del Madella, è stata proposta la nomina del prof. Tito Franzini, titolare della cattedra di fisica, in quanto quest'ultima, fra le discipline d'insegnamento presso l'accademia stessa, è da ritenere la più affine alla cattedra di elettrotecnica generale e macchine elettriche;

Considerato che alle prove d'esame, non ancora iniziatesi, occorre dare urgente attuazione in relazione alle esigenze di servizio dell'Accademia navale;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Tito Franzini, ordinario di fisica presso l'Accademia navale, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, in sostituzione del prof. Giovanni Battista Madella all'uopo indisponibile per motivi di salute.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1970
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 61

(1685)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per le cattedre, rispettivamente, di elettronica applicata e di tecnica elettronica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 1 in data 3 gennaio 1970 (data di pubblicazione 26 gennaio 1970), è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro n. 56 (Difesa), foglio n. 55, riguardante l'esito del concorso per esami a due posti di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per le cattedre, rispettivamente, di elettronica applicata e di tecnica elettronica, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966.

(1626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per sette posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre successivo, registro n. 27 Interno, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento di sette posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso, ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, del decreto ministeriale sopra richiamato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per sette posti di operaio comune nelle scuole di polizia, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Schiavone dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;
Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione;
Pierangeli dott. Alessandro, direttore di sezione;
Sarullo dott. Paolo, direttore di sezione.

Il dott. Giovanni Troiani, consigliere di 2ª classe dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del suddetto concorso, quali membri aggiunti, con voto consultivo, per la valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del bando di concorso stesso, i signori:

Antonucci Giuseppe, colonnello di pubblica sicurezza, in servizio presso l'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Villani Luigi, maggiore di pubblica sicurezza, in servizio presso la scuola tecnica di polizia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 600.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970
Registro n. 7 Interno, foglio n. 19

(1761)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Mazara del Vallo (Trapani);

Visto il decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Mazara del Vallo, nell'ordine appresso indicato:

1.	Scandaliato dott. Gaspare	punti	79,13	su 132
2.	Pace Domenico	»	76,95	»
3.	Tognazzi Francesco	»	76,23	»
4.	Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
5.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
6.	Marchese dott. Francesco	»	75,12	»
7.	Russo Luigi	»	74,83	»
8.	Caruana Salvatore	»	74,50	»
9.	Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
10.	Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
11.	Raimondo dott. Vincenzo	»	73,38	»
12.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
13.	Di Stefano Ruggero	»	71,50	»
14.	Zerbinati dott. Guerrino	»	71,02	»
15.	D'Ancona dott. Antonio	»	70,20	»
16.	Milanesi dott. Luigi	»	69,85	»
17.	Mussetti Tranquillo	»	69,75	»
18.	Maddalone Pasquale	»	69,60	»
19.	Delli Paoli dott. Dante	punti	68,83	su 132
20.	Casazza Egidio	»	68,25	»
21.	Mantelli Erminio	»	68,23	»
22.	Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
23.	Sciascia Gaetano	»	67,78	»
24.	Magno dott. Massimiliano	»	67,73	»
25.	Lauletta dott. Angelo	»	67,51	»
26.	De Negri dott. Errico	»	66,99	»
27.	Evangelisti Ugo	»	66,81	»
28.	Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
29.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»
30.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
31.	Facchini Mario	»	65,72	»
32.	Parini Antonio	»	65,66	»
33.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
34.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
35.	Mazza dott. Osvaldo	»	65,40	»
36.	Faissola Giovanni	»	65,22	»
37.	De Pascale dott. Mario	»	65,18	»
38.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
39.	Filippi dott. Davide	»	63,59	»
40.	Sperduti Michele	»	63,37	»
41.	Palazzi Domenico	»	62,73	»
42.	Stanghele Giuseppe	»	61,89	»
43.	Onofri Ermanno	»	61,49	»
44.	Tarella dott. Domenico	»	61,42	»
45.	Bellatoma Giovanni	»	61,11	»
46.	Labriola Antonio	»	60,85	»
47.	Piscitelli Ferruccio	»	60,04	»
48.	La Placa Cataldo	»	58,46	»
49.	Rapetti Andrea	»	58,41	»
50.	Pacifici Luigi	»	57,66	»
51.	De Marco Luigi	»	57,42	»
52.	Ricci Giovanni	»	57,01	»
53.	Casamento Teodoro	»	56,44	»
54.	Lucchini Lino	»	56,13	»
55.	Amoruso Gregorio	»	55,75	»
56.	Miceli Vittorio	»	53,69	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(1760)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto, nell'ordine appresso indicato:

1.	Pasquale dott. Giusto	punti	87,18	su 132
2.	Fiora dott. Sergio	»	84,56	»
3.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	80,95	»
4.	Passarelli Igino	»	80,22	»
5.	Marceca dott. Ignazio	»	79,27	»
6.	Scandaliato dott. Gaspare	»	79,13	»
7.	Guarini dott. Giuseppe	»	78,02	»
8.	Lopez dott. Ugo	»	76,99	»
9.	Bartelloni dott. Manlio	»	76,86	»
10.	Benecchi dott. Fernando	»	76,58	»
11.	Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
12.	Russo Luigi	»	75,83	»
13.	Mastrangelo Domenico	»	75,80	»

14. Cavalieri dott. Leovigildo	punti 75,57	su 132
15. Ilari dott. Vergilio	» 75,21	»
16. Marchese dott. Francesco	» 75,12	»
17. Geraci dott. Vincenzo	» 74,92	»
18. Pulli dott. Italo	» 74,90	»
19. Bertino dott. Giuseppe	» 74,81	»
20. Raglianti dott. Luigi	» 74,21	»
21. Spani dott. Tommaso	» 74,06	»
22. Pastore dott. Ettore	» 73,81	»
23. Mauro dott. Luigi	» 73,47	»
24. Raimondo dott. Vincenzo	» 73,38	»
25. Iannettone dott. Giovanni	» 72,39	»
26. Grillo dott. Roberto	» 72,02	»
27. Seclì dott. Ernesto	» 71,05	»
28. Zerbinati dott. Guerrino	» 71,02	»
29. Bruschi dott. Vinicio	» 70,64	»
30. Maddalone Pasquale	» 70,60	»
31. Caruana Salvatore	» 70,50	»
32. Crisopulli dott. Domenico	» 70,27	»
33. Bartalena dott. Valentino	» 70,19	»
34. Maroni dott. Lino	» 69,89	»
35. Ventriglia dott. Giovanni	» 69,77	»
36. Mussetti Tranquillo	» 69,75	»
37. Casazza Egidio	» 69,25	»
38. Dalmazzo Francesco	» 69,06	»
39. Milanesi dott. Luigi	» 68,85	»
40. Delli Paoli dott. Dante	» 68,83	»
41. Mantelli Erminio	» 68,23	»
42. Imboldi dott. Rocco Emilio	» 68,19	»
43. Sciascia Gaetano	» 67,78	»
44. Romeo dott. Angelo	» 67,61	»
45. Lauletta dott. Angelo	» 67,51	»
46. Bertoni dott. Peppino	» 66,97	»
47. De Negri dott. Enrico	» 66,99	»
48. Puglisi dott. Carmelo	» 66,46	»
49. Forlani dott. Remo	» 66,45	»
50. Ricotta dott. Giovanni	» 66,28	»
51. Evangelisti Ugo	» 65,81	»
52. Facchini Mario	» 65,72	»
53. Parini Antonio	» 65,66	»
54. Panuccio dott. Rocco	» 65,64	»
55. Capitanelli dott. Nerino	» 65,62	»
56. Mazza dott. Osvaldo	» 65,40	»
57. Faissola Giovanni	» 65,22	»
58. De Pascale dott. Mario	» 65,18	»
59. Ventura dott. Arnaldo	» 64,79	»
60. Conte dott. Antonio	» 63,86	»
61. Colazingari dott. Emilio	» 63,80	»
62. Travaglini dott. Giuseppe	» 63,65	»
63. De Flumeri Francesco	» 63,52	»
64. Sperduti dott. Michele	» 63,37	»
65. Achilli Amedeo	» 63,06	»
66. Palazzi Domenico	» 62,73	»
67. Filippi dott. Davide	» 62,59	»
68. Tarella dott. Domenico	» 61,42	»
69. Bellotoma Giovanni	» 61,11	»
70. Stenghele dott. Giuseppe	» 60,89	»
71. Labriola Antonio	» 60,85	»
72. Onofri Ermanno	» 60,49	»
73. Piscitelli Ferruccio	» 60,04	»
74. Paoluzzi Remo	» 59,93	»
75. Maucieri Eugenio	» 59,81	»
76. Petrolo Paolo	» 59,76	»
77. Agnoli dott. Mario	» 58,62	»
78. La Placa Cataldo	» 58,46	»
79. Rapetti Andrea	» 58,41	»
80. Pacifici Luigi	» 57,66	»
81. Di Stilo Rocco	» 57,63	»
82. Frigiolini Mario	» 57,28	»
83. Casamento Teodoro	» 56,44	»
84. Narducci Fiorenzo	» 56,00	»
85. Amoruso Gregorio	» 55,75	»
86. Viganò Mauro	» 54,14	»
87. Miceli Vittorio	» 53,69	»
88. Pascale Vittorio	» 53,59	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(1624)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina, nell'ordine appresso indicato:

1. Cappello dott. Agostino	punti 85,18	su 132
2. Caimmi dott. Luigi	» 83 —	»
3. Pedrola dott. Franco	» 82,59	»
4. Coiro dott. Giovanni	» 79,22	»
5. Ferri dott. Pasquale	» 76 —	»
6. Campanella dott. Giovanni	» 74,25	»
7. Fornaciari dott. Raul	» 73,68	»
8. Palatiello dott. Vincenzo	» 72,36	»
9. Luciani dott. Antonio	» 71,75	»
10. Giannetti dott. Giunio	» 71,50	»
11. Procaccini dott. Domenico	» 70,81	»
12. Montefusco dott. Gerardo	» 69 —	»
13. Simeone dott. Mariangelo	» 68,72	»
14. Pulli dott. Italo Rosario	» 68,50	»
15. Cassetti dott. Luigi	» 67,47	»
16. Ciliberto dott. Luigi	» 66,50	»
17. Tollis dott. Aldo	» 65,86	»
18. Tarantino dott. Vittorio	» 65,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(1759)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe, avranno luogo in Roma nel Salone delle fontane, piazzale dell'Agricoltura - E.U.R., nei giorni 7, 8, 9 e 10 aprile 1970, con inizio alle ore 8,00 antimeridiane.

(1942)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel penultimo comma delle premesse del decreto ministeriale 10 dicembre 1969 « Elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelle di assunzione per direttore di farmacia e farmacista presso gli enti ospedalieri », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 dicembre 1969, dove è scritto: « ... approvati il 25 novembre 1962; » leggasi: « ... aggiornati al 25 novembre 1969; ».

(1906)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a undici posti di operaio comune dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « famiglio ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, supplemento straordinario n. 1 del 7 febbraio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1969, numero 139567, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1969, registro n. 45 Finanze, foglio n. 259, concernente l'approvazione della graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a undici posti di operaio comune dello Stato (ex coeff 151) con la qualifica di mestiere di « famiglio ».

(1659)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso per esame a quarantasette posti di ufficiale tecnico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel 35° Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'11 dicembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 giugno 1969, n. 2122, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 41, foglio n. 29, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori ed idonei del pubblico concorso per esame a quarantasette posti di ufficiale tecnico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche (tabella O) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 6 marzo 1965, n. 1537.

(1625)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 312 del 15 gennaio 1970, con cui la concorrente Colicchia Tindara è stata dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica vacante nella frazione Filicudi del comune di Lipari;

Considerato che la predetta ha volontariamente rinunziato al posto in data 7 febbraio 1970;

Visto l'ordine di graduatoria delle concorrenti in base al quale la sede deve essere assegnata alla concorrente Li Causi Rosa, sedicesima in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Li Causi Rosa è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica di Filicudi, frazione del comune di Lipari.

Il presente decreto viene trasmesso al sindaco del comune di Lipari per la esecuzione e sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 7 febbraio 1970

Il medico provinciale: BROCCIO

(1720)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 8034 e n. 8035 in data 31 agosto 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Viste le rinunzie del dott. Totaro Giuseppe alla condotta medica di Minori, del dott. Di Riso Pietro a quella di S. Mango Piemonte e del dott. Cernelli Giuseppe alla condotta del comune di Torre Orsaia - Capoluogo;

Tenute presenti, le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria i dottori Totaro Giuseppe, Di Riso Pietro e Cernelli Giuseppe;

Considerato che i dottori Mascia Gregorio, Totaro Giuseppe e Tripodi Gaetano, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare le condotte di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Mascia Gregorio: Minori;
2) Totaro Giuseppe: S. Mango Piemonte;
3) Tripodi Gaetano: Torre Orsaia - Capoluogo.

I sindaci dei comuni di Minori, S. Mango Piemonte e Torre Orsaia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 17 febbraio 1970

Il medico provinciale: GALLO

(1764)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7395 in data 11 dicembre 1969, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si sono rese vacanti per mancata accettazione delle interessate le condotte dei comuni di Scilla, Oppido, Pazzano, Bova e Canolo assegnate con precedenti decreti;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte suddette alle candidate che seguono nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

Casoria Maria: capoluogo Scilla;
Facciolo Rosaria: capoluogo Bova;
Surace Annunziata: unica Canolo;
Deraco Vigilia: Messignadi - Oppido Mam.;
Sorace Concettina: Castellace - Oppido Mam.;
Favali Giulia: capoluogo - Pazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 21 febbraio 1970

Il medico provinciale: LANIA

(1804)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1970, n. 1.

Provvidenze straordinarie a favore di iniziative a carattere sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione dell'edificio destinato a casa di riposo per anziani in Bressanone è autorizzata la concessione di un contributo straordinario fino alla concorrenza di lire 250 milioni a favore dell'ente « Ricovero di S. Spirito » di Bressanone.

E' ammesso il cumulo del contributo regionale con altre provvidenze statali ottenute dall'ente beneficiario per la costruzione dell'opera.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione alla cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano di un contributo straordinario in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque entro il limite massimo dell'importo di lire 46 milioni, per la costruzione dell'edificio da destinare a sede dell'agenzia di Merano.

Art. 3.

Per ottenere la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, gli enti interessati debbono presentare domanda in carta legale all'amministrazione regionale con allegati il progetto esecutivo ed una relazione finanziaria dell'opera, dalla quale risulti come sarà provveduto alla spesa non coperta dal contributo regionale.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente dalla Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima. Con lo stesso provvedimento viene approvato il progetto e fissato il termine per l'ultimazione dei lavori.

Il contributo è corrisposto di norma in una unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione da parte dell'ispettorato generale dei lavori pubblici. Possono tuttavia essere corrisposti in corso d'esecuzione acconti fino ai tre quarti dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal predetto ispettorato generale; l'ultimo quarto è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione al consorzio elettrico di Storo — Società cooperativa a responsabilità limitata — di un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite massimo di lire 100 milioni, per l'acquisto di macchinario idroelettrico destinato alla nuova centrale idroelettrica di Storo.

E' ammesso il cumulo del contributo regionale con altre provvidenze statali ottenute dal consorzio beneficiario per lo acquisto di macchinario previsto dal comma precedente.

Il contributo sarà liquidato contro presentazione della documentazione comprovante la spesa.

Art. 5.

E' autorizzata la concessione di un sussidio straordinario di lire 50 milioni a favore dell'istituto « Piccola Opera » di Levico, a parziale copertura del disavanzo di gestione dell'istituto medesimo, accertato al 31 dicembre 1968.

Per ottenere il sussidio l'istituto dovrà presentare domanda all'amministrazione regionale, corredata da copia della situazione patrimoniale alla data predetta e da una relazione illustrativa della situazione medesima.

Art. 6.

All'onere di lire 50 milioni di cui al precedente articolo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

Al complessivo onere di lire 396 milioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 gennaio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1565)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1970, n. 2.

Provvedimenti per l'apprestamento di nuove aree industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti, le giunte provinciali — per delega della Regione e nei limiti di cui ai seguenti articoli — in armonia con i programmi economici, i piani territoriali provinciali e gli strumenti urbanistici locali, acquistano ed apprestano aree di interesse industriale, comprese quelle destinate ad insediamenti di singole unità aziendali, e alienano le stesse a società ed a privati esercenti attività industriali.

Art. 2.

Le giunte provinciali provvedono ad approvare annualmente, entro il mese di marzo, i programmi insediativi, contenenti l'indicazione delle aree industriali da realizzare nel proprio territorio. Detti programmi devono essere resi noti a tutti i comuni, ai consorzi di comuni o alle comunità di valle, che possono presentare entro il termine di trenta giorni le loro osservazioni.

Le opere, indicate nei programmi approvati in via definitiva, sono dichiarate, ad ogni effetto, di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, ed urgenti ed indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 10.

L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili, prescindendo da ogni incremento di valore, che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione, che si riconnetta comunque alla sistemazione delle aree e all'apprestamento delle attrezzature tecniche e sociali indispensabili.

L'indennità va calcolata considerando, in ogni caso, il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari.

A favore dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e degli affittuari verrà inoltre corrisposta una somma, variabile dal 10 al 20 per cento dell'indennità di espropriazione, in relazione alla difficoltà di trasferire e ricostruire l'azienda.

Art. 3.

Le giunte provinciali provvedono alla sistemazione generale delle aree di interesse industriale, per il necessario adattamento a tale utilizzo ed all'apprestamento di adeguate attrezzature tecniche e sociali.

Nelle spese di sistemazione possono essere comprese quelle di progettazione e di collaudo delle opere.

Art. 4.

L'alienazione delle aree attrezzate ai soggetti, indicati nello articolo 1, viene disposta dalle giunte provinciali, su domanda corredata da una relazione tecnico-finanziaria circa l'opera e gli impianti da realizzare, da una planimetria, nonchè da una relazione, riguardante gli investimenti finanziari, il tipo e la qualità dell'azienda, nonchè la manodopera, suddistinta per qualifiche, che si intende occupare.

L'alienazione può essere disposta anche per un prezzo inferiore al costo.

La domanda deve essere trasmessa tramite il comune interessato, che allega il proprio parere.

In sede di acquisto i soggetti interessati devono impegnarsi a rispettare le clausole, che la giunta provinciale deve richiedere, in ordine alle garanzie per l'occupazione di mano d'opera e all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni ed i sindacati di categoria per i rispettivi settori, nonchè degli obblighi sindacali previsti dalle vigenti norme.

Tali impegni devono risultare in apposita convenzione, da stipularsi tra la giunta provinciale e l'acquirente, nella quale dovranno essere stabilite le penalità, nella quale dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempimento o trasgressione, le forme e modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività, il divieto di subcessione totale o parziale dell'area, vincolata invece nella sua destinazione al parere della giunta provinciale.

Art. 5.

Le zone edificatorie delle aree industriali vanno riservate all'insediamento di impianti, tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.

I beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso industriale delle aree, realizzate ai sensi della presente legge, per un periodo coincidente con la destinazione industriale prevista dai piani urbanistici provinciali.

Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel libro fondiario, ad istanza della giunta provinciale e del beneficiario.

La giunta provinciale può impegnare, per declaratoria di nullità, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, i contratti, relativi ad immobili vincolati, che importino effetti reali o che costituiscano effetti reali di godimento, qualora il nuovo titolare non abbia dichiarato per iscritto alla giunta provinciale di assumere per quanto gli compete, le obbligazioni contenute nella convenzione, di cui all'articolo precedente, e di impegnarsi a mantenere la destinazione industriale, delle aree.

Tale azione deve essere esercitata entro due anni dall'intavolazione del contratto.

Art. 6.

Le strade di adduzione e quelle di penetrazione alle nuove aree industriali sono equiparate ai fini della classificazione, alle strade provinciali.

Art. 7.

Lo stanziamento, di cui al successivo art. 10, è ripartito ed assegnato in parti uguali alle due province.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, le giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dai presidenti delle giunte provinciali deve essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della giunta regionale. Questi, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso alla giunta regionale, che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

La giunta regionale può sempre sostituirsi alle giunte provinciali, nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 8.

L'assegnazione, di cui al primo comma dell'art. 7, potrà essere integrata con eventuali versamenti disposti, per gli scopi di cui alla presente legge, dai comuni e loro consorzi, nonchè con fondi propri delle province, destinati alla realizzazione della viabilità di adduzione prevista dall'art. 6.

Art. 9.

Il ricavato delle vendite dei terreni, di cui al precedente art. 4, deve essere reimpiegato dalle province nell'acquisto e nell'apprestamento di nuove aree di interesse industriale, secondo le modalità e per i fini previsti dalla presente legge.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 2.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi, a tasso annuo non superiore al 7,50 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio in corso.

All'onere di lire 145 milioni, corrispondenti alla prima semestralità del mutuo di 2.000 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

Alla maggiore spesa di lire 145 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1969, si farà fronte con le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal 1970, dalla cessazione:

a) dell'onere annuo di lire 120 milioni autorizzato con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 novembre 1965, n. 16;

b) dell'onere annuo di lire 25 milioni autorizzato con l'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 gennaio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1566)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1970, n. 3.

Contributi a favore degli ospedali civili per l'acquisto di attrezzature.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli ospedali civili, per la durata massima di anni quindici, un contributo costante fino al 5 per cento della spesa, che le amministrazioni interessate affrontano per l'acquisto di attrezzature e di arredamenti, effettuato in conformità al piano regionale ospedaliero di cui agli articoli 28 e 49 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

Per beneficiare del contributo di cui al precedente comma, gli enti interessati devono presentare domanda corredata della deliberazione dell'organo competente, della relazione illustrativa del direttore sanitario dell'ospedale e del preventivo di spesa. Nella deliberazione dell'organo competente dovrà essere indicato il piano di finanziamento della spesa.

Art. 2.

Il contributo, di cui all'articolo precedente, è corrisposto direttamente all'ente beneficiario dietro presentazione delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici, nonchè dell'estratto del libro inventario dei beni mobili dell'ospedale, a comprova della presa a carico dei beni acquistati.

Qualora la spesa ammessa a contributo venisse finanziata con un mutuo contratto presso un Istituto di credito, a richiesta dell'ospedale il contributo regionale potrà essere corrisposto a detto istituto, previa attestazione da parte di quest'ultimo dell'avvenuto pagamento del rateo o dei ratei afferenti la corrispondente annualità e fermo restando per l'ospedale l'obbligo previsto al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1969, un limite di impegno di lire 50 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.

Per gli scopi di cui alla presente legge possono essere utilizzate le disponibilità finanziarie autorizzate con legge regionale 2 settembre 1968, n. 27.

Art. 4.

All'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1969, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, per l'ammissione ai benefici disposti dalla presente legge deve tenersi conto della vigente classificazione dell'ospedale al quale sono destinate le attrezzature e gli arredamenti, oltre che dei programmi di sviluppo economico delle province di Trento e di Bolzano per il triennio 1968-1970.

Il contributo previsto dalla presente legge può essere concesso anche per acquisti già effettuati, purchè in data non anteriore all'approvazione dei programmi di sviluppo economico di cui al precedente comma; a tale riguardo fa testo la data delle fatture delle ditte fornitrici.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 gennaio 1970.

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1567)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. 4.

Intervento a favore dei privati danneggiati da attività di ricerca mineraria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A sollievo dei danni subiti dagli immobili siti nelle località di Pavicolo e di Villa di Lana in comune di Lana, di Monteleone in comune di Cermes e di Monte Marlengo in comune di Marlengo, per effetto delle attività di ricerca relative alle sorgenti di acque radioattive ed oligaminerali « San Vigilio » e « Merano », è autorizzata la corresponsione ai privati e ai consorzi interessati di una somma complessiva di lire 30.000.000 secondo la ripartizione di cui all'elenco annesso alla presente legge.

Art. 2.

La liquidazione dei singoli importi, riferentesi alle entità immobiliari di cui all'allegato, è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta da ogni avente diritto con la quale ciascuno dichiara di rinunciare a qualunque azione, allo stesso eventualmente spettante, in relazione ai danni subiti.

Art. 3.

All'onere di lire 30.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 gennaio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1568)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1969, n. 6.

Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 e successive modificazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5;

Vista la legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, concernente norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1962, n. 155, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1963, registro n. 4, foglio n. 231, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione alla citata legge regionale 25 agosto 1962, n. 14;

Ritenuto opportuno provvedere all'emanazione di un nuovo regolamento della citata legge regionale n. 14 che tenga conto delle successive disposizioni di legge emanate dalla Regione per adeguare la propria legislazione in materia a quella statale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2347 del 1° ottobre 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento di esecuzione alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, concernente norme integrative alle provvidenze statali per i ciechi civili, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il proprio decreto 19 dicembre 1962, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 30 ottobre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1969
Registro n. 24, *foglio n.* 194

Regolamento di esecuzione alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni

Art. 1.

Istanza e documentazione

Le persone interessate, allo scopo di fruire delle provvidenze previste dalla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, devono inoltrare alle giunte provinciali competenti per territorio apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione dalla quale risultino la data e il luogo di nascita, la residenza attuale e l'indicazione dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige nei quali *il richiedente* ha avuto la residenza complessiva per almeno cinque anni, nonchè la attestazione di non beneficiare di redditi personali superiori a lire sessantamila mensili; detta dichiarazione deve essere sotto-

scritta dall'interessato con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale a termini dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato medico di uno specialista in malattie degli occhi attestante la diagnosi, la prognosi e il residuo visivo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'interessato può avvalersi, per la documentazione di cui alla lettera *a*), delle facoltà previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i richiedenti di età inferiore agli anni 18 alla domanda dovrà essere altresì allegato uno stato di famiglia, da cui risulti mediante apposita annotazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette in calce allo stesso, il reddito netto imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare sui redditi nei confronti del nucleo familiare cui essi appartengono.

Art. 2.

Accertamenti economici

Per l'accertamento dei redditi personali del richiedente, la giunta provinciale competente assume le informazioni del caso presso gli uffici del comune di residenza.

Art. 3.

Accertamenti e controlli visivi

La concessione dell'assegno è subordinata all'accertamento del requisito della minorazione visiva.

La giunta provinciale competente conferisce a due medici specialisti in oculistica, l'incarico di sanitari di sua fiducia per gli accertamenti da effettuarsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, uno dei predetti medici ha funzioni di sostituto. In provincia di Bolzano essi devono appartenere a gruppi linguistici diversi.

In ordine ad ogni singolo accertamento sarà redatto dallo specialista apposito certificato, nel quale dovrà in ogni caso essere indicato il visus naturale e corretto di entrambi gli occhi, nonchè la necessità e il tempo di eventuali successivi controlli.

Art. 4.

Visita al domicilio - Oneri

La visita oculistica e i successivi controlli di cui all'articolo precedente possono essere disposti al domicilio del richiedente o del beneficiario dell'assegno, nel caso di intrasportabilità permanente dello stesso.

Qualora l'interessato, a seguito di due inviti non si presenti alla visita oculistica è non giustifichi tale assenza, la giunta provinciale provvede alla archiviazione della pratica; ove trattasi di controllo successivo su minorato che già beneficia dell'assegno regionale, dispone la revoca dell'assegno stesso.

Le spese di viaggio sostenute dall'interessato per accedere al luogo di visita e per il ritorno vengono rimborsate dalla giunta provinciale in ragione di lire venti per km. di percorso.

L'onere delle spese di cui sopra nonchè derivanti dagli accertamenti oculistici è posto a carico dello stanziamento sul quale grava il pagamento degli assegni.

Art. 5.

Riduzione dell'importo dell'assegno

Qualora l'assegno nella misura intera spettante contribuisca a superare i limiti del reddito consentito dalle norme dello Stato per la concessione della pensione ai ciechi civili, l'interessato può chiedere alla giunta provinciale competente che esso venga ridotto in misura compatibile con tali limiti.

Art. 6.

Pagamento dell'assegno

La giunta provinciale competente dispone il pagamento dell'assegno bimestralmente in forma anticipata, entro il quindicesimo giorno del primo dei due mesi cui gli assegni si riferiscono.

La tredicesima mensilità dell'assegno è corrisposta entro il quindicesimo giorno del mese di dicembre.

Art. 7.

Delega per la riscossione

Il titolare dell'assegno può delegare la riscossione ad altra persona, mediante apposito atto di delega autenticato da un notaio o dal sindaco o dal segretario del comune di residenza.

Copia dell'atto di delega deve essere rimesso alla giunta provinciale competente.

Il delegato all'atto della riscossione deve rilasciare dichiarazione circa l'esistenza in vita del titolare dell'assegno.

Art. 8.

Istanza degli eredi per ratei non riscossi

Gli eventuali ratei di assegno non riscossi dal beneficiario prima della morte sono liquidati agli eredi, dietro presentazione da parte di uno degli aventi diritto, di apposita domanda alla giunta provinciale competente, corredata della seguente documentazione:

a) certificato o atto di morte del beneficiario o dichiarazione sostitutiva a sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a termini dell'art. 4 della stessa legge, dalla quale risulti l'esistenza o meno di testamento del cieco deceduto, la qualità di erede legittimo o testamentario dell'istante, nonchè l'indicazione degli eventuali altri eredi sia legittimi che testamentari;

c) dichiarazione degli eventuali altri eredi, sottoscritta dagli stessi, dalla quale risulti la persona designata a riscuotere.

Art. 9.

Ricorsi

Avverso gli atti adottati dalla giunta provinciale è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data in cui gli atti stessi sono comunicati agli interessati.

La decisione è adottata sentito il parere di una apposita commissione costituita dalla giunta regionale e così composta:

l'Assessore regionale cui compete la materia della previdenza sociale o un funzionario regionale da lui delegato, che la presiede;

un medico oculista, come membro effettivo, ed uno supplente nominati dalla giunta regionale;

un medico oculista, come membro effettivo, ed uno come supplente designati dalla sezione Trentino-Alto Adige dell'Unione italiana ciechi;

un rappresentante della categoria dei ciechi civili designato dalla sezione Trentino-Alto Adige dell'Unione italiana ciechi;

un funzionario dell'ispettorato regionale per la previdenza sociale e la sanità con funzioni anche di segretario.

La commissione di cui sopra dura in carica tre anni.

Ai membri della commissione compete il trattamento previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 10.

Trasmissione elenchi

Le giunte provinciali devono rimettere sollecitamente alla giunta regionale - Ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità e per conoscenza alle sezioni, rispettivamente interprovinciale di Trento e provinciale di Bolzano, dell'Unione italiana ciechi copia delle deliberazioni adottate in materia.

Alle stesse sezioni le giunte provinciali devono inviare entro i primi dieci giorni di ogni mese un elenco delle domande pervenute durante il mese precedente.

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

(1569)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.